

SICUREZZA DEI LAVORATORI

81/08

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Scheda sul sito >

a norma degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 aggiornato al D.Lgs. 106/09, ai Reg. (CE) n. 1272/2008 (CLP) e (CE) n. 1907/2006 (REACH) e agli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011 e del 22/02/2012

CON TEST DI AUTOVALUTAZIONE

SESTA EDIZIONE

a cura della Tesea s.r.l

SICUREZZA DEI LAVORATORI 81/08

Informazione e Formazione

A NORMA DEGLI ARTICOLI 36 E 37 DEL D.LGS. 81/2008

AGGIORNATO AL D.LGS. 106/09, AI REG. (CE) N. 1272/2008 (CLP) E (CE) N. 1907/2006 (REACH)
E AGLI ACCORDI STATO-REGIONI DEL 21/12/2011 E DEL 22/02/2012

CON TEST DI AUTOVALUTAZIONE

SESTA EDIZIONE

A CURA DELLA

TESEA S.R.L.



Dario Flaccovio Editore

a cura della TESEA s.r.l.

SICUREZZA DEI LAVORATORI

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

ISBN 978-88-579-0144-2

© 2009 by Dario Flaccovio Editore s.r.l. - tel. 0916700676 - fax 091525738

www.darioflaccovio.it info@darioflaccovio.it

Sesta edizione: maggio 2012

Sicurezza dei lavoratori 81/08: informazione e formazione : a norma degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 : con test di autovalutazione / a cura della Tesea s.r.l. – 6. ed. –

Palermo : D. Flaccovio, 2012.

ISBN 978-88-579-0144-2.

1. Lavoratori – Infortuni – Prevenzione.

I. Tesea.

363.11 CDD-22

SBN Pal0244048

CIP - Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace"

TESEA s.r.l.

Tecnologie e servizi per l'ambiente e la sicurezza sul lavoro

90143 Palermo – Via Generale Baldissera, 4 – tel. 091340248 – www.tesea.it – info@tesea.it

Gli autori

Guido Lacca	Specialista in Medicina del lavoro, medico competente
Angelo Macaluso	Architetto consulente e progettista antincendio
Antonino Mammola	Medico legale, dirigente INPS
Paola Messina	Esperto di orientamento professionale e selezione del personale
Vincenzo Miserendino	Biologo, esperto di problemi ambientali e di sicurezza
Ugo Moscato	Agronomo
Donatella Protopapa	Biologo
Giuseppe Rallo	Medico legale, direzione sanitaria ospedale "Buccheri La Ferla" Palermo
Calogero Rizzo	Medico competente ospedale "Buccheri La Ferla" Palermo
Sergio Rizzo	Medico chirurgo
Laura Russo	Biotecnologo industriale
Mario Russo	Esperto di sicurezza del lavoro e formazione del personale
Giampiero Seroni	Direttore sanitario ospedale "Buccheri La Ferla" Palermo
Vincenzo Visalli	Progettista impianti elettrici, esperto di sicurezza del lavoro

Schede riepilogative e test di verifica di Paola Messina

Disegni di Vera Naselli

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dagli aventi diritto/dall'editore.

INDICE

Informazione e Formazione dei lavoratori	pag. 7
ai sensi degli artt. 36 e 37 del Decreto Legislativo 81/2008	
Prefazione alla quarta edizione	» 9
di Loredana Curcurù	
Prefazione alla prima edizione	» 11
di Franco Giosuè	
Presentazione – Motivazioni.....	» 13
di Vincenzo Miserendino	
1 Diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute	» 17
di Vincenzo Miserendino e Mario Russo	
2 Cenni di tecnica della comunicazione interpersonale	» 41
di Mario Russo	
3 Luoghi di lavoro	» 46
di Ugo Moscato	
4 Rischio meccanico	» 52
di Vincenzo Visalli	
5 Rischio elettrico	» 59
di Vincenzo Visalli	
6 Uso di apparecchiature munite di videotermini	» 64
di Donatella Protopapa	
7 Dispositivi di protezione individuale	» 69
di Paola Messina e Ugo Moscato	
8 La segnaletica di sicurezza	» 75
di Paola Messina	

9	Principi generali di lotta antincendio di Angelo Macaluso	»	83
10	Elementi di primo soccorso in caso di infortunio di Antonino Mammola, Giuseppe Rallo, Calogero Rizzo, Sergio Rizzo e Giampiero Seroni	»	91
11	Gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro di Guido Lacca e Vincenzo Miserendino	»	103
12	Movimentazione manuale di carichi di Donatella Protopapa	»	109
13	Uso dei carrelli elevatori di Ugo Moscato	»	114
14	Esposizione a rumore e vibrazioni di Vincenzo Miserendino	»	121
15	Rischio chimico e biologico di Vincenzo Miserendino e Laura Russo	»	126
	APPENDICE A	»	137
	APPENDICE B.....	»	150

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI
ai sensi degli artt. 36 e 37 del Decreto Legislativo 81/2008

Azienda.....

Via

Città

Il/La sottoscritto/a

mansione svolta:

dichiara di aver ricevuto in data odierna copia del volume:

SICUREZZA DEI LAVORATORI
INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Data
.....

Firma
.....

Da staccare e far firmare a ciascun dipendente.
Il foglio va conservato a cura del datore di lavoro.

PREFAZIONE

(alla quarta edizione)

Il 30 aprile 2008 è stato finalmente pubblicato nella Gazzetta ufficiale il D.Lgs. 81/08, *Testo unico della sicurezza sul lavoro* che, dopo sei tentativi non portati a compimento, riordina la complessa normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Data la spinta mediatica ed il particolare interesse nazionale al fenomeno delle “morti bianche”, la norma esitata non rappresenta un vero testo unico, ma sarà il nuovo contenitore nel quale andranno inserite le direttive comunitarie e che già, come il precedente D.Lgs. 626/94, assolve la funzione di collettore di norme pregresse che non sono state integrate e di modifiche già apportate nei mesi scorsi tramite due decreti legge convertiti in leggi.

Il D.Lgs. 81/08 conferma e rafforza il principio già espresso dal D.Lgs. 626/94 sulla prevenzione nei luoghi di lavoro, che è un sistema dinamico e partecipato: i datori di lavoro, i servizi di protezione e prevenzione aziendale, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i medici competenti ne devono essere i protagonisti.

Gli Organi di Vigilanza, oggi inseriti in un più ampio sistema istituzionale, devono continuare a svolgere funzioni di controllo ed il ruolo di regolatori del sistema di prevenzione aziendale.

In tale contesto il lavoratore, oltre a conoscere i diritti e i doveri sanciti dalla norma, deve acquisire la consapevolezza di essere anch'egli un attore della prevenzione, a tutela del proprio benessere fisico, psichico e sociale. Deve apprendere le nozioni generali e specifiche di prevenzione dei rischi professionali nell'azienda in cui opera, imparando a distinguere e, quindi, a prevenire i rischi per la propria sicurezza (prevenzione degli infortuni) e per la propria salute (prevenzione delle malattie professionali). Parimenti importante è la conoscenza vera e non superficiale del ruolo e delle funzioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, in modo da interloquire efficacemente con gli stessi.

Prima di affrontare la lettura dell'opuscolo, si ritiene utile fornire alcune coordinate di fondo sulla comunicazione, che verrà trattata in uno specifico capitolo.

I processi informativo e formativo hanno lo scopo di modificare,

consapevolmente e in maniera duratura, i comportamenti del lavoratore, mettendolo in grado di intervenire attivamente nel determinare il proprio stato di salute nei luoghi di lavoro. Tuttavia, mentre il processo informativo è unidirezionale, per cui il ricevente può essere passivo, attraverso la formazione (processo bidirezionale) il ricevente elabora e analizza le nozioni, acquisendo una consapevolezza critica rispetto alle stesse.

Consiglio, pertanto, una lettura attenta e orientata alla contestualizzazione dei rischi alla propria realtà lavorativa; l'utilizzazione dei test di autovalutazione permetterà di misurare il grado di apprendimento personale.

Raccomando, infine, di consultare spesso l'opuscolo, fino a raggiungere la convinzione di avere assunto un ruolo attivo nel processo di prevenzione aziendale.

Il Direttore S.Pre.S.A.L.
AUSL n. 6 Palermo
Dr. Loredana Curcurù

PREFAZIONE

(alla prima edizione)

Il lavoro prodotto dagli autori del presente testo, scaturito dall'obbligo dell'informazione e formazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, affronta in maniera semplice e chiara le diverse questioni vecchie e nuove della materia di che trattasi.

Esso in particolare prende in esame, nei suoi primi tre capitoli, le questioni di carattere generale e, nei successivi, quelle particolari, nel rispetto dei dettami previsti dalle normative specifiche sui contenuti delle azioni di informazione.

Il lettore potrà trarre utili spunti per l'approfondimento in materia e per la risoluzione di problemi di pratica quotidiana e ciò sia per operatori del settore che soprattutto per il lavoratori destinatari del presente lavoro.

Voglio ricordare che la materia in questione non appartiene alle scienze esatte nel senso che, sebbene il matematico insegni a ottenere il risultato di una certa operazione, in tutti gli altri casi della vita quotidiana, lavorativa e non, il risultato non appare sempre così scontato, mentre questo dipende oltre che da fatti squisitamente tecnici soprattutto da fattori legati all'uomo. Per agire sull'uomo l'unica strada percorribile è quella della formazione continua.

Inoltre, al tecnico della prevenzione non deve interessare l'ottenimento spasmodico del rischio nullo ma il cammino per l'ottenimento, al miglior costo e col massimo del beneficio, del livello di rischio minimo.

Non ci si accanisca all'azzeramento di un rischio inesistente, oppure all'annullamento di un pericolo che non dà rischio. Ossia, si sappia discernere, nella scala dei valori legati ai danni possibili, tra i pericoli con alte o lievi conseguenze dannose.

Mi auguro che il lettore percepisca la diversità di approccio al problema in funzione della tipologia di lavoro. Ossia non metta sullo stesso piano i rischi di una tipica attività di lavoro in ambiente d'ufficio con quelli a cui per esempio è sottoposto un saldatore all'interno della stiva di una nave.

L'obiettivo è quello comunque di preservare le vite umane quale che sia il lavoro svolto, avendo però cura di utilizzare il giusto mezzo per l'uno e per l'altro caso.

Credo di poter dire che il lavoro svolto dagli autori potrà essere di valido aiuto sia per gli obiettivi propri che di supporto per l'azione di formazione.

Francesco Giosuè
Capo Ufficio Vigilanza Tecnica
Servizio Medicina del Lavoro
ASL n. 6 Palermo

Presentazione. Motivazioni

di Vincenzo Miserendino

Il nuovo Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008 riordina e sostituisce la maggior parte della precedente normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e pertanto rappresenta un momento importante per la cultura della prevenzione.

Il D.Lgs. 81/08 mette in primo piano la figura del lavoratore come soggetto attivo con diritti e doveri, cosciente dei rischi del proprio lavoro ma anche dei metodi per prevenirli.

La prevenzione si realizza prima di tutto con l'informazione e la formazione.

Il D.Lgs. 81/08 dedica nel Titolo I, Capo II, Sezione IV due articoli rispettivamente all'informazione e alla formazione e riporta questi termini numerose volte dando ampio spazio a queste tematiche, come già faceva il D.Lgs. 626/94.

È pur vero che all'imprenditore ormai integrato in una gestione economicista dell'azienda, assalito da tasse e scadenze di vario tipo, i termini formazione e informazione non fanno certo pensare ad adempimenti da inserire nella programmazione aziendale. Eppure è importante chiarire anche al datore di lavoro l'importanza dell'informazione e della formazione, quindi della prevenzione, che si può ottenere con semplici norme di sicurezza, appunto quelle sulle quali riporta l'attenzione il D.Lgs. 81/08.

Il nostro intento è cercare di spiegare in modo immediato alcuni aspetti del D.Lgs. 81/08 al lavoratore direttamente interessato e al datore di lavoro che deve attuare la formazione e l'informazione.

Il Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008, all'art. 36, afferma che il lavoratore deve ricevere adeguata informazione sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta e sui pericoli connessi all'uso di sostanze e preparati pericolosi.

L'opuscolo tratta gli argomenti considerati necessari come formazione di base per tutti i lavoratori, come riportato nel Decreto del 16.01.1997 e quelli per la formazione generale e la formazione specifica previsti della Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Non è semplice affrontare, nella formazione specifica, tutti i rischi

riferiti al posto di lavoro e alle mansioni svolte, nonché i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione.

Tutto ciò dipende dalle diverse attività lavorative e, per le stesse tipologie, è condizionato dai luoghi di lavoro specifici e dalle condizioni individuali.

Pertanto questo libro non ha la pretesa di esaurire l'argomento, ma vuole solamente esemplificare quelle tipologie di rischio comuni a molte situazioni lavorative, rimandando ad approfondimenti specifici che solamente il datore di lavoro può individuare e sviluppare. Un elenco dei possibili rischi, anche se non esaustivo, può essere il seguente:

- pericolo di schiacciamento per gli arti superiori e inferiori;
- possibilità di tagli o abrasioni;
- urti con parti di macchine o con spigoli sporgenti;
- esposizione a rumore, gas, fumi, polveri, vapori;
- rovesciamento di liquidi corrosivi o nocivi;
- manipolazione di solventi o sostanze chimiche;
- possibilità di scivolare in alcune zone;
- possibilità di ustionarsi;
- uso non corretto dei dispositivi di protezione individuale;
- contatti con parti elettriche;
- gestione non corretta di rifiuti tossici o nocivi.

Ai primi due capitoli di carattere generale si è ritenuto opportuno aggiungere anche quegli argomenti che possono risultare utili per qualsiasi tipo di attività.

Per le principali tipologie di rischio sono previsti dei capitoli specifici: luoghi di lavoro, rischio meccanico, rischio elettrico, uso di apparecchiature munite di videoterminali.

Poi sono trattati quegli argomenti che si ritengono necessari per tutte le attività: i dispositivi di protezione individuale e la segnaletica di sicurezza, i principi di lotta antincendio e il primo soccorso; la gestione dell'emergenza e la formazione specifica degli addetti all'emergenza antincendio e al primo soccorso.

Infine, sono inseriti dei capitoli specifici: movimentazione manuale dei carichi, uso dei carrelli elevatori, esposizione a rumore e vibrazioni, rischio chimico e biologico.

Le nozioni riportate possono costituire un'utile base per fornire ai lavoratori l'informazione prevista dall'articolo 36 del D.Lgs. 81/08 e un supporto vivace per l'attività di formazione prevista dall'articolo 37 dello stesso decreto. Per questo motivo alla fine di ciascun capitolo sono riportate delle tavole che possono essere utilizzate dai lavoratori come utili schemi riassuntivi, ma possono diventare anche supporto per l'attività di formazione dei lavoratori stessi. Con l'ausilio dei test di autovalutazione il lettore potrà verificare agevolmente il grado di apprendimento raggiunto; con questo strumento, l'opuscolo potrà essere utilizzato non solo per fornire ai lavoratori l'informazione prevista dall'articolo 36 del D.Lgs. 81/08, ma anche come strumento per la formazione prevista dall'articolo 37 dello stesso decreto.

1. Diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute

di Vincenzo Miserendino e Mario Russo

1.1. Cosa cambia con il Decreto Legislativo 81/2008

Il Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008, in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, come modificato dal D. Lgs. 106 del 3 agosto 2009, riforma le norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.

Persegue tali finalità nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, garantendo l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo ai gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

Queste le principali novità:

- **l'ampliamento del campo di applicazione** delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, ora riferite a tutti i lavoratori che si inseriscano in un ambiente di lavoro, senza alcuna differenziazione di tipo formale, e finanche ai lavoratori autonomi ed equiparati, a domicilio e a distanza, a progetto e con contratto di somministrazione;
- il rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda, in particolare di quelle dei **rappresentanti dei lavoratori territoriali** e la creazione di un **rappresentante di sito produttivo**, presente in realtà particolarmente complesse e pericolose;
- le **linee guida e le norme di buona prassi** riconosciute esplicitamente come strada maestra per giungere ad una corretta valutazione dei rischi;
- il suggerimento all'utilizzo dei **modelli organizzativi e gestio-**

nali per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la sicurezza;

- la **rivisitazione e il coordinamento delle attività di vigilanza** per migliorare l'efficienza degli interventi, con una chiara determinazione dei ruoli degli Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la chiara definizione della **delega di funzioni** da parte del datore di lavoro e delle modalità che la rendono efficace;
- la definizione di **dirigente e preposto** e l'introduzione di un obbligo di formazione specifico per loro;
- la **sottolineatura della valutazione di tutti i rischi** come premessa indispensabile per effettuare una prevenzione efficace;
- una definizione dettagliata di ciò che deve contenere il **documento redatto a conclusione della valutazione dei rischi**;
- la dettagliata definizione dei compiti del **medico competente**;
- una ulteriore spinta a puntare a tutti i livelli sulla **formazione e sull'informazione**; ulteriori precisazioni sulle modalità di effettuazione dell'**addestramento**, ove previsto.

1.2. Il contenuto del D.Lgs. 81/2008

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ridisegna la materia della salute e sicurezza sul lavoro le cui regole erano fino a ieri contenute in una lunga serie di disposizioni succedutesi nell'arco di quasi sessanta anni.

Il nuovo decreto ha una struttura che ricalca quella del D.Lgs. 626/94, in esso vengono ricondotti quasi integralmente i contenuti del D.Lgs. 626/94, del D.P.R. 547/55, del D.P.R. 303/56 (con l'esclusione dell'art. 64 sulle ispezioni), dei D.P.R. 164/56, 493/96 e 494/96, del D.Lgs. 277/91.

Le norme previgenti sono state rivisitate in un'ottica di sistema, all'interno di un testo composto da 306 articoli suddivisi in 13 Titoli cui si aggiungono 51 allegati.

Il Titolo I, Principi comuni, è composto da 4 Capi:

- il Capo I contiene le disposizioni generali e in particolare definisce il campo di applicazione del Decreto, chiarisce molti termini utilizzati dando le definizioni (lavoratore, datore di lavoro, dirigente, preposto, responsabile ed addetto al servizio di preven-

zione e protezione, medico competente, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, pericolo, rischio, norma tecnica, buone prassi, linee guida, ecc.) e definisce le modalità per il computo dei lavoratori;

- il Capo II descrive e definisce il Sistema istituzionale;
- il Capo III, suddiviso in 8 Sezioni, definisce gli obblighi dei soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza; tratta della valutazione dei rischi, definisce in dettaglio il servizio di prevenzione e protezione, si sofferma sulla formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, definisce la sorveglianza sanitaria e la gestione delle emergenze, parla di consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e contiene indicazioni per la gestione della documentazione tecnico amministrativa, delle statistiche degli infortuni e delle malattie professionali;
- il Capo IV contiene disposizioni penali ed è diviso in due Sezioni che trattano, rispettivamente delle sanzioni relative al Titolo I e delle disposizioni in materia di processo penale.

Il Titolo II tratta dei luoghi di lavoro.

Il Titolo III tratta dell'uso delle attrezzature di lavoro, definite come macchine, apparecchi, utensili o impianti destinati a essere usati durante il lavoro, dei dispositivi di protezione individuale e degli impianti e apparecchiature elettriche.

Il Titolo IV tratta dei cantieri temporanei o mobili e affronta le tematiche precedentemente trattate nei D.P.R. 494/96 e 164/56, e in parte nel D.P.R. 547/55 e nel D.Lgs. 626/94.

I Titoli seguenti trattano di problematiche specifiche, seguendo lo schema già utilizzato nel D.Lgs. 626/94, e rispettivamente:

- Titolo V: segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro;
- Titolo VI: movimentazione manuale dei carichi;
- Titolo VII: attrezzature munite di videoterminali;
- Titolo VIII: protezione da agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali);
- Titolo IX: sostanze pericolose (agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto);
- Titolo X: protezione da agenti biologici;
- Titolo XI: protezione da atmosfere esplosive;
- Titolo XII: disposizioni in materia penale e di procedura penale;
- Titolo XIII: norme transitorie e finali.

Le sanzioni, e questa è una novità rispetto alla normativa previgente, sono riportate alla fine di ciascun Titolo.

1.3. Obiettivi del D.Lgs. 81/08

Nell'art. 15 del D.Lgs. 81/08 vengono riportate le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, che vengono riproposte nell'elenco seguente:

- a. la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b. la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c. l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d. il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e. la riduzione dei rischi alla fonte;
- f. la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g. la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h. l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i. la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l. il controllo sanitario dei lavoratori;
- m. l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n. l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o. l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p. l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- q. le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r. la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s. la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- t. la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- u. le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- v. l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z. la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

Quelle su riportate sono le linee guida della prevenzione.

Le modalità di realizzazione però sono in continua evoluzione perché, così come definito nei punti precedenti, la prevenzione non consiste nell'applicare regole prefissate o nell'adempimento formale di alcune procedure, ma è qualcosa di più profondo e partecipato, in cui è auspicabile la collaborazione fra datore di lavoro e lavoratori per raggiungere un obiettivo comune.

1.4. Ruoli e competenze delle varie figure coinvolte nella prevenzione

A questo punto è importante vedere quali sono gli obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori, e scoprire i ruoli delle figure contemplate nel D.Lgs. 81/08, come quella del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il sistema sicurezza, così come disegnato dal D.Lgs. 81/08, può essere così schematizzato:

- al vertice di tutto sta il datore di lavoro, che ha responsabilità ben precise, alcune delle quali non possono essere delegate, mentre altre sono delegabili ai dirigenti;
- nella scala gerarchica ci sono i dirigenti, che attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando

su di essa, e i preposti, che sovrintendono all'attività lavorativa, garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori;

- il datore di lavoro deve istituire all'interno dell'azienda il servizio di prevenzione e protezione e deve designare gli addetti alla prevenzione incendi e alla gestione delle emergenze;
- i lavoratori devono prendersi cura della propria sicurezza, della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, collaborando con il datore di lavoro;
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha il compito di vigilare sull'attuazione di tutto ciò che riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- nei casi previsti dalla normativa vigente verrà nominato il medico competente che ha il compito di effettuare la sorveglianza sanitaria.

1.5. Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro viene definito dal Decreto come il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

A lui spetta il ruolo principale nella gestione della sicurezza, è tenuto all'osservanza delle misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori (riportate nell'art. 15 già citato) e, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda, valuta i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze e dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro. Tale valutazione deve riguardare tutti i rischi, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Al datore di lavoro spetta l'onere finanziario derivante dalle misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro.

Due sono le attività che il datore di lavoro non può delegare:

- a. la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione dello specifico documento;
- b. la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Quindi il primo atto del datore di lavoro, e fulcro della nuova filosofia della sicurezza, è la valutazione dei rischi.

La valutazione dei rischi viene definita come valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Il *pericolo* è la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.

Il *rischio* è la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

La *prevenzione* è il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

Il datore di lavoro può effettuare la valutazione da solo o ricorrendo a professionalità interne o esterne all'azienda, coinvolgendo il medico competente e, in ogni caso, consultando il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Come esito della valutazione dei rischi il datore di lavoro elabora un documento contenente:

- a. una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b. l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi;
- c. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

- d. l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e. l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f. l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva. Per le aziende a basso rischio che occupano fino a dieci addetti, il datore di lavoro può effettuare la valutazione dei rischi utilizzando delle procedure standardizzate che saranno emanate dalla Commissione consultiva permanente e, fino all'emanazione di tali procedure non è tenuto ad elaborare il documento, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati.

Sempre nelle aziende a basso rischio e con un numero di dipendenti ridotto, così come viene specificato nell'allegato II del Decreto (cioè le aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori, le aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori, le aziende della pesca fino a 20 lavoratori e le altre aziende fino a 200 lavoratori), il datore di lavoro, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione.

Il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione deve frequentare appositi corsi di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, come previsto dalla Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, con obbligo di aggiornamento.

I programmi e le modalità di svolgimento di questi corsi sono stati definiti dalla Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, e consistono in tre percorsi di formazione, suddivisi in quattro mo-

duli (normativo, gestionale, tecnico e relazionale), con un monte ore individuato a seconda del livello di rischio:

- basso: 16 ore
- medio: 32 ore
- alto: 48 ore

I livelli di rischio sono individuati in base al settore ATECO 2002 di appartenenza, e definiti nell'allegato.

L'aggiornamento ha periodicità quinquennale e durata, in relazione ai tre livelli di rischio, rispettivamente di 6, 10 e 14 ore.

In tutte le altre situazioni il datore di lavoro designa il responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione e nomina, nei casi previsti dalla normativa vigente, il medico competente.

Se il datore di lavoro non adempie a tutte le prescrizioni del D.Lgs. 81/08 è soggetto a sanzioni amministrative o penali che prevedono l'arresto da 2 a 8 mesi o un'ammenda da € 750,00 a € 6.400,00 per ciascuna violazione accertata.

1.6. Obblighi dei lavoratori autonomi e delle imprese familiari

I componenti delle imprese familiari, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo devono:

- a. utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. 81/08;
- b. munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. 81/08.

Inoltre, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, hanno facoltà di:

- a. beneficiare della sorveglianza sanitaria;
- b. partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte.

Per i volontari, come definiti dalla legge 1 agosto 1991, n. 266 e per i volontari che effettuano il servizio civile, si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi.

1.7. Diritti e doveri dei lavoratori

Il lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato:

- il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;
- l'associato in partecipazione;
- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;
- gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria o professionale, avviati presso datori di lavoro per perfezionare le loro scelte professionali;
- l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;
- i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della protezione civile.

Si è già detto che il D.Lgs. 81/08 considera il lavoratore soggetto attivo della propria sicurezza. Il lavoratore ha il diritto di essere informato sui rischi che corre nello svolgimento delle proprie mansioni e dei metodi per prevenirli.

È lo stesso lavoratore che deve prendersi cura non solo della propria sicurezza e della propria salute, ma anche di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, le quali possono risentire degli effetti delle sue azioni o omissioni.

È possibile affermare che il lavoratore che mette in atto le informazioni e la formazione ricevuta diventa il miglior collaboratore del datore di lavoro nell'attuare e mantenere una condizione di lavoro sicura e salubre all'interno dell'azienda. In particolare, come riportato nell'art. 20 del Decreto, i lavoratori devono:

- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti ed ai prepo-

sti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza.

Il lavoratore, in caso di urgenza, si deve adoperare, nell'ambito delle sue competenze e possibilità, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e imminente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; ma non deve rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo né compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza, ma che possono anzi compromettere la sua sicurezza e quella di altri lavoratori.

I lavoratori devono inoltre:

- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Il lavoratore, se non adempie a quanto previsto, è soggetto a sanzioni amministrative o penali che prevedono l'arresto fino a un mese o un'ammenda da € 200,00 a € 600,00 per ciascuna violazione accertata.

Affinché i lavoratori possano adempiere a questi obblighi, è necessario che siano a conoscenza del loro ruolo e delle loro mansioni all'interno dell'azienda. Per questo il datore di lavoro, come previsto dagli articoli 36 e 37 del decreto, deve provvedere a fornire a ciascun lavoratore una informazione e una formazione adeguate. L'obbligo di formazione è previsto anche per i lavoratori a progetto, per i lavoratori utilizzati con contratti di somministrazione e per

i lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo di proprietari di fabbricati.

In particolare il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione:

- a. sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale;
- b. sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- c. sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e prevenzione incendi;
- d. sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a. sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- b. sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- c. sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Il contenuto dell'informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze.

Ove l'informazione riguardi lavoratori immigrati, essa deve avvenire previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- a. concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b. rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva

una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici individuati nel documento di valutazione dei rischi.

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- a. della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- b. del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c. dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

L'addestramento deve essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

Inoltre i dirigenti e i preposti ricevono, a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al precedente periodo comprendono:

- a. principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b. definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c. valutazione dei rischi;
- d. individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

I programmi e le modalità di svolgimento dei corsi per tutti i lavoratori, per i preposti e per i dirigenti, sono stati definiti dalla Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, e prevedono, per tutti i lavoratori, almeno 4 ore di formazione generale, e almeno 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. I livelli di rischio (basso, medio e alto) sono individuati in base al settore ATECO 2002 di appartenenza, e definiti nell'allegato.

L'aggiornamento per tutti ha periodicità quinquennale e una durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio individuati.

Per i preposti è prevista una formazione particolare aggiuntiva di almeno 8 ore e per i dirigenti una formazione di almeno 16 ore, strutturata in quattro moduli (giuridico-normativo, gestione ed organizzazione della sicurezza, individuazione e valutazione dei rischi, comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori).

L'aggiornamento per preposti e dirigenti ha periodicità quinquennale e, per entrambi, una durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Quanto maggiori sono le responsabilità, tanto maggiore deve essere la formazione ricevuta; pertanto i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e gli addetti alla gestione delle emergenze devono ricevere una formazione specifica.

La formazione deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

1.8. Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori

Un punto di forza dei lavoratori è il loro diritto ad eleggere il proprio rappresentante per la sicurezza.

Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o nel comparto produttivo.

Nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.

Qualora non si proceda alle elezioni, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti territoriali o di sito produttivo.

1.9. Ruolo e competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è colui che permette

ai lavoratori di partecipare come protagonisti alla tutela della salute nei luoghi di lavoro. Per poter svolgere il suo compito principale, che è quello di vigilare sull'attuazione delle misure di sicurezza, il rappresentante ha diritto di accesso a tutti i luoghi di lavoro.

L'articolo 50 del D.Lgs. 81/08 elenca così le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza:

- a. è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- b. è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- c. è consultato in merito all'organizzazione della formazione;
- d. riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- e. riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- f. riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a 32 ore, con obbligo di aggiornamento periodico, non inferiore a 4 o 8 ore annue, a seconda delle dimensioni dell'impresa;
- g. promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- h. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;



- i. partecipa alla riunione periodica;
- j. fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
- k. avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- l. può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico e non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di valutazione dei rischi.

L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

1.10. Servizio di prevenzione e protezione

Il datore di lavoro, eccetto il caso in cui assume direttamente il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, deve organizzare all'interno dell'azienda il servizio di prevenzione e protezione.

Tale servizio deve essere dimensionato alla realtà aziendale; il datore di lavoro infatti:

- può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione;
- può incaricare una o più persone interne all'azienda;
- può incaricare persone o servizi esterni all'azienda;

Tutto questo previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, se diverso dal datore di lavoro, deve essere in possesso di capacità e requisiti professionali, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

I responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezio-

ne devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione.

I programmi e le modalità di svolgimento di questi corsi di formazione sono stati definiti dalla Conferenza Stato-Regioni e consistono in tre livelli di formazione:

- il Modulo A ha una durata di 28 ore e costituisce il corso di base per lo svolgimento della funzione di Responsabile e Addetto al servizio di prevenzione e protezione;
- il Modulo B è un corso di specializzazione, adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. La sua durata varia da 12 a 68 ore, a seconda del macrosettore di riferimento. I macrosettori sono definiti in base alla classificazione del settore ATECO di appartenenza;
- il Modulo C ha una durata di 24 ore e costituisce il modulo di specializzazione per la sola funzione di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

I compiti del servizio di prevenzione e protezione sono:

- a. individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro;
- b. elaborare, per quanto di competenza, le misure di prevenzione e protezione;
- c. elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d. proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e. partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
- f. fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi riguardanti la loro attività in azienda.

Nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori deve essere effettuata, almeno una volta all'anno, una riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, cui partecipano il datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente (ove nominato) e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.



Nelle aziende che occupano meno di 15 lavoratori, in caso di significative variazioni dell'esposizione al rischio, il rappresentante dei lavoratori può chiedere la convocazione di un'apposita riunione. Nel corso della riunione il datore di lavoro deve sottoporre all'esame dei partecipanti:

- a. il documento di valutazione dei rischi;
- b. l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- c. i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- d. i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Nel corso della riunione possono essere individuati:

- a. codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
- b. obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

1.11. Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e primo soccorso

Il datore di lavoro, come previsto dall'art. 18, comma 1, lettera t), deve adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi

e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda e al numero delle persone presenti.

Il datore di lavoro designa gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

In caso di pericolo grave e immediato, il lavoratore ha diritto di allontanarsi dal posto di lavoro, e per questo non può subire pregiudizio alcuno.

1.12. Sorveglianza sanitaria

Il Titolo I, Capo III, Sezione V del D.Lgs. 81/08 tratta della sorveglianza sanitaria, che deve essere effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente, nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva prevista dall'art. 6 del D.Lgs. 81/08, oppure qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Di seguito si riporta un elenco non esaustivo di attività che prevedono l'obbligo della sorveglianza sanitaria:

- le attività che comportano movimentazione manuale di carichi e uso sistematico di videoterminali (Titoli VI e VII del D.Lgs. 81/08);
- le attività che comportano esposizione al rumore (Titolo VIII, Capo II del D.Lgs. 81/08);
- le attività che comportano esposizione alle vibrazioni meccaniche (Titolo VIII, Capo III del D.Lgs. 81/08);
- le attività che comportano esposizione a campi elettromagnetici (Titolo VIII, Capo IV del D.Lgs. 81/08);
- le attività che comportano esposizione a radiazioni ottiche artificiali (Titolo VIII, Capo V del D.Lgs. 81/08);
- le attività che prevedono esposizione ad agenti chimici pericolosi per le quali è stato identificato un rischio che non sia basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori (Titolo IX, Capo I del D.Lgs. 81/08);
- le attività che comportano esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni (Titolo IX, Capo II del D.Lgs. 81/08);

- le attività che comportano esposizione all'amianto (Titolo IX, Capo III del D.Lgs. 81/08);
- le attività che comportano esposizione ad agenti biologici (Titolo X del D.Lgs. 81/08);
- le attività che comportano esposizione a polvere di silice (D.P.R. 1124/65);
- le attività che comportano esposizione a chemioterapici ed anti-blastici in ambito sanitario (Conferenza Stato Regioni, Provvedimento 05.08.99);
- le attività che comportano esposizione a radiazioni ionizzanti categoria B (D.Lgs. 230/95);
- le attività svolte dai lavoratori marittimi a bordo delle navi (D.Lgs. 271/99);
- le attività svolte da lavoratori minori esposti a rischio tabellato (D.Lgs. 345/99);
- le attività che utilizzano lavoratori con prestazioni di lavoro notturno (D.Lgs. 532/99).

1.12.1. Ruolo e funzioni del medico competente

Abilitato ad attuare la sorveglianza sanitaria è il medico competente che deve possedere uno dei seguenti titoli:

- a. specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- b. docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- c. autorizzazione della Regione ad esercitare la funzione di medico competente come previsto dal D.Lgs. 277/91;
- d. specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale (in questo caso, i medici che all'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 non svolgevano l'attività di medico competente o non possono dimostrare di averla svolta per almeno un anno nell'arco dei tre anni precedenti, sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari).

La sorveglianza sanitaria comprende:


- visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di con-

troindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Al medico competente vengono attribuite una serie di delicate funzioni. Egli infatti, oltre a effettuare le visite mediche e a esprimere giudizi sull'idoneità alla mansione specifica:

- a. collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;



- b. programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c. istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- d. consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso;
- e. consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
- f. fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- g. informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- h. comunica, in occasione della riunione periodica, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- i. visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- j. partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.


Nel caso in cui il medico competente, in base ai risultati degli accertamenti, esprima un giudizio sull'inidoneità temporanea, parzia-

le o totale, del lavoratore, dovrà informarne per iscritto il datore di lavoro il quale, ove possibile, assegnerà il lavoratore ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.

Il medico competente collabora anche con il datore di lavoro alla predisposizione di un servizio di primo soccorso. Il datore di lavoro infatti, tenendo conto del tipo di attività e delle dimensioni dell'azienda, si incarica personalmente (o incarica uno o più lavoratori) di prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza.

Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso (pacchetto di medicazione o cassetta di pronto soccorso) e i requisiti del personale addetto sono state individuate dal D.M. 388/03.

Anche il medico, se non adempie a tutte le prescrizioni del D.Lgs. 81/08, è soggetto a sanzioni amministrative o penali che prevedono l'arresto fino a tre mesi o un'ammenda da € 200,00 a € 4.000,00 per ciascuna violazione accertata.



1.12.2. Scelta del medico competente

La scelta del medico competente è attribuita al datore di lavoro che ne sostiene l'onere economico.

Il medico competente può essere un dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore, un libero professionista o un dipendente del datore di lavoro. Se dipendente di una struttura pubblica all'interno della quale esplica attività di vigilanza, non può assumere l'incarico di medico competente in alcuna parte del territorio nazionale.

1.13. Organi di Vigilanza, Controllo e Assistenza

La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per le attività nel settore

delle costruzioni edili, i lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei, la vigilanza può essere effettuata dall'Ispettorato del lavoro.

Le regioni, tramite le ASL, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'INAIL, gli organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione, e assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.

RIEPILOGO

Il D.Lgs. 81/08 prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Sia il datore di lavoro che i lavoratori stessi hanno degli obblighi da rispettare per la propria sicurezza.

Il datore di lavoro deve:

- valutare il rischio per la sicurezza;
- attuare le misure per la protezione dei lavoratori;
- fornire informazione e formazione ai lavoratori.

Il lavoratore deve:

- osservare le disposizioni sulla protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari e le attrezzature di lavoro;
- segnalare eventuali condizioni di pericolo;
- sottoporsi ai controlli sanitari prescritti.

I lavoratori hanno il diritto di eleggere il loro rappresentante per la sicurezza che ha il compito di vigilare sull'attuazione delle misure di sicurezza.

Il datore di lavoro ha il compito di:

- organizzare il servizio di prevenzione e protezione, con la possibilità, a tal scopo, di designare una o più persone all'interno o all'esterno dell'azienda;
- nominare il medico competente, con l'incarico di effettuare la sorveglianza sanitaria, nei casi previsti dalla normativa vigente.